

REGIONE PIEMONTE BU7S1 13/02/2014

Consiglio di Stato (in sede giurisdizionale)

Sezione Quinta

**Ordinanza n. 595/2014 REG.PROV.CAU. – N. 00556/2014 REG.RIC. – N. 00888/2014
REG.RIC.**

Allegato

N. 595/14 REG.PROV.CAU.
N. 00556/2014 REG.RIC.
N. 00888/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 556 del 2014, proposto dalla Regione Piemonte, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;

contro

le signore Mercedes Bresso e Luigina Staunovo Polacco, rappresentate e difese dagli avv.ti Gianluigi Pellegrino e Paolo Davico Bonino, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, corso del Rinascimento, n. 11;

nei confronti di

dei signori Michele Giovine, Sara Franchino, Antonello Angeleri, Elena Maccanti, Roberto De Magistris, Federico

Gregorio, Michele Marinello, Gianfranco Novero, Claudio Sacchetto, Paolo Tiramani, Marco Botta, Cristiano Bussola, Carla Spagnuolo, Angiolino Mastrullo, Fabrizio Comba, Alberto Cortopassi, Claudia Porchietto, Gianluca Buonanno, Massimo Giordano, Maurizio Lupi, Riccardo Molinari, Sara Franchino, Alberto Cirio, Michele Coppola, Rosa Anna Costa, Pietro Francesco Toselli, Valerio Cattaneo, Massimiliano Motta, Alfredo Roberto Tentoni, Gianluca Vignale, Ugo Cavallera, Caterina Ferrero, Barbara Bonino, Rosanna Valle, Lorenzo Leardi, Raffaele Costa, Augusta Montaruli, Roberto Ravello, tutti non costituiti in giudizio;

Mario Carossa, Angelo Burzi, Daniele Cantore, Luca Pedrale e Franco Maria Botta, appellanti incidentali, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Bruno Sassani e Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, via degli Avignonesi, n. 5;

e con l'intervento di

Codacons, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gino Giuliano e Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale Nazionale Codacons in Roma, viale Mazzini, n. 73;

sul ricorso numero di registro generale 888 del 2014, proposto dai signori Michele Giovine e Sara Franchino, rappresentati e

difesi dagli avv.ti Giorgio Strambi e Giovanni Nigra, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Carlo Guglielmo Izzo, in Roma, viale Carso, n. 43;

contro

le signore Mercedes Bresso e Luigina Staunovo Polacco, rappresentate e difese dagli avv. Gianluigi Pellegrino e Paolo Davico Bonino, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, corso del Rinascimento, n. 11;

nei confronti di

dei signori Roberto Cota, Antonello Angeleri e Marco Botta, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. del Piemonte, Sezione I, n. 66 del 15 gennaio 2014, recante l'annullamento dei seguenti atti:

- a) provvedimento dell'Ufficio circoscrizionale per il Piemonte - Provincia di Torino - con il quale è stata accettata ed ammessa la lista "Pensionati per Cota" collegata al candidato presidente per la coalizione di centrodestra, onorevole Roberto Cota;
- b) provvedimento dell'Ufficio circoscrizionale per il Piemonte istituito presso il Tribunale di Torino, con cui è stato proclamato eletto il consigliere Giovine Michele;
- c) proclamazione, da parte dell'Ufficio elettorale centrale costituito presso la Corte di Appello di Torino del Presidente della Giunta Regionale e dei consiglieri regionali per la Regione



Piemonte a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 28 e 29 marzo 2010;

d) provvedimenti con cui gli Uffici circoscrizionali costituiti presso i Tribunali della Regione Piemonte hanno proclamato i consiglieri eletti.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti nel giudizio n. 556 del 2014 gli atti di costituzione delle signore Mercedes Bresso e di Luigina Staunovo Polacco, nonché l'atto di appello incidentale dei signori Mario Carossa, Angelo Burzi, Daniele Cantore, Luca Pedrale e Franco Maria Botta e l'atto di intervento del Codacons;

Visto nel giudizio n. 888 del 2014 l'atto di costituzione in giudizio delle signore Mercedes Bresso e Luigina Staunovo Polacco;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del T.A.R. di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante nel ricorso n. 556 del 2014;

Relatore nella camera di consiglio straordinaria elettorale del giorno 11 febbraio 2014 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Angelo Clarizia, Gianluigi Pellegrino, Paolo Davico Bonino, Bruno Sassani, Andrea Abbamonte e Gino

Giuliano Giorgio Strambi;

Preso atto che avverso l'impugnata sentenza del T.A.R. del Piemonte sono stati proposti i seguenti atti di appello e di intervento:

- a) appello principale n. 556 del 2014, proposto dalla Regione Piemonte e contenente una domanda incidentale di sospensione della esecutività della medesima sentenza, al fine di consentire il pieno esercizio dei poteri istituzionali da parte dei suoi organi elettivi;
- b) appello n. 888 del 2014, avente un distinto numero di ruolo, proposto dai sigg.ri Michele Giovine e Sara Franchino, i quali in via preliminare hanno chiesto la sospensione del presente giudizio di appello, in attesa dell'esito del giudizio civile concernente una querela di falso di cui hanno fornito gli estremi;
- c) appello incidentale dei sigg. Burzi, Carossa, Cantore, Pedrale e Botta, nel giudizio n. 556 del 2014, i quali hanno chiesto anche essi la sospensione degli effetti dell'impugnata sentenza del T.A.R.;
- d) atto di intervento proposto dal Codacons nel giudizio n. 556 del 2014, volto anch'esso ad ottenere una pronuncia del Consiglio di Stato che determini le modalità di indizione di nuove elezioni, nel caso di conferma degli effetti della impugnata sentenza;

Rilevato che:

e) i signori Giovine e Franchino, a pag. 45 del loro atto di appello, in via preliminare hanno chiesto la riunione della loro impugnazione a quella già rubricata al n. 556 del 2014 proposta dalla Regione Piemonte;

f) nel corso della camera di consiglio, fissata in data odierna per la trattazione di tutti gli incidenti cautelari (nonché dell'appello n. 888 del 2014), il Collegio ha rappresentato alle parti presenti la possibilità di definire l'intera controversia (e dunque anche quest'ultimo appello), con sentenza in forma semplificata e al termine della camera di consiglio, sussistendo tutte le condizioni previste dall'art. 60 del codice del processo amministrativo;

g) in particolare, il Presidente ha rappresentato alle parti la possibilità che, in attesa della pubblicazione della sentenza ai sensi del citato art. 60, sia emessa al termine della camera di consiglio una ordinanza che, in considerazione della necessità di rimuovere ogni incertezza sui poteri esercitabili da organi regionali di rilievo costituzionale, decida sulle domande cautelari in attesa della pubblicazione della sentenza che definisce il merito della controversia;

Constatato che:

h) i difensori di tutte le parti presenti hanno manifestato il loro auspicio che la sentenza sia resa in tempi rapidi, nulla osservando in ordine alla trattazione in camera di consiglio anche dell'appello n. 888 del 2014, non recante istanza cautelare;



i) tra i difensori presenti, solo i patroni della Regione Piemonte e dei signori Giovine e Franchino si sono opposti, con dichiarazione a verbale, alla definizione in data odierna dell'intera controversia con sentenza in forma semplificata, senza addurre alcuna ragione giustificativa incentrata sulla violazione del diritto di difesa, del contraddittorio, degli ulteriori presupposti processuali stabiliti dall'art. 60, ovvero sul rito camerale seguito;

Considerato che:

I) l'opposizione così manifestata alla emanazione della sentenza di secondo grado non può essere positivamente apprezzata, in quanto:

I) non ricorre alcuna delle condizioni ostative previste dal citato art. 60, in particolare non essendo state segnalate esigenze correlate all'esercizio del diritto di difesa, di completezza del contraddittorio, della istruttoria, o comunque finalizzate all'esigenza di approfondire lo studio della controversia;

II) tutti i difensori delle altre parti hanno aderito alla possibilità di definire la controversia con una sentenza in forma semplificata;

III) la controversia riguarda la materia elettorale, che è disciplinata da speciali procedure acceleratorie, in considerazione della necessità di definire rapidamente quali siano le Autorità titolari di poteri pubblici nell'assetto costituzionale.



7

m) stando così le cose, il Collegio ha ritenuto di definire l'intera controversia con la presente ordinanza e con una sentenza, di cui è in corso la redazione, in attuazione del *modus procedendi* sopra indicato;

Ritenuto, in conclusione, che:

n) per le ragioni che saranno esposte in motivazione, non sussistono i presupposti per disporre la sospensione del presente giudizio di appello;

o) la presente ordinanza si limita a decidere sugli incidenti cautelari, mentre la sentenza che è in corso di redazione si occuperà di tutte le questioni processuali e sostanziali sulle quali si sono soffermate le parti nei loro scritti difensivi e nel corso della discussione, statuendo anche sulle spese della fase cautelare;

p) il Collegio ha ritenuto di respingere tutti gli appelli proposti avverso la sentenza del T.A.R.;

q) l'esito della decisione nel merito degli appelli in trattazione preclude l'accoglimento delle istanze cautelari.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), previa riunione degli appelli, respinge le istanze cautelari e mantiene ferma l'esecutività della sentenza appellata.

Si riserva di depositare la sentenza di definizione della intera controversia ai sensi dell'art. 60 del codice del processo amministrativo.



La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore

Antonio Bianchi, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11 FEB. 2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, c.p.d. proc. amm.)

“L’ordinanza sopra riportata è pubblicata ai sensi degli art. 130, comma 8 e 131, comma 4, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.”